



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

DIREZIONE PERSONALE

Area Personale Docente e Rapporti con il S.S.N.

MR/sm  
Prot. n. 47539  
Tit. VII / 4

Verona, 07.10.2009

Ai Professori e Ricercatori  
dell'Ateneo  
LORO SEDI

**OGGETTO: D.R. 2 maggio 2001 n. 6918: Regolamento per il conferimento a professori e ricercatori dell'Ateneo, in regime di impegno a tempo pieno, dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti, ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001. Indicazioni operative.**

L'Ateneo di Verona, in applicazione di quanto previsto dall'art. 58, comma 7 del D.Lgs. n. 29/1993 modificato ad opera del D.Lgs. n. 80/1998, si è dotato, a seguito delle deliberazioni del Senato Accademico nelle sedute del 3/4/2001 e del 19/4/2001, di un Regolamento per il conferimento a professori e ricercatori dell'Ateneo, in regime di impegno a tempo pieno, dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti, consultabile sul sito di Ateneo al seguente link: <http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=167&uo=9>.  
Appare utile tornare sull'argomento al fine di riassumere alcuni principi fondanti e chiarire alcuni aspetti relativi alla compatibilità/incompatibilità delle attività esercitabili dai professori e ricercatori universitari.

L'articolo 11 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 prevede che l'impegno dei professori universitari può essere a tempo pieno o a tempo definito. In particolare, la norma dispone che il regime a tempo pieno "è *incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali*".

Il quadro normativo delineato dal citato art. 11 è stato integrato per opera delle disposizioni del Regolamento di Ateneo del 2001, che ha recepito le indicazioni contenute nell'art. 58 del D.Lgs n. 29/1993 (oggi art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001) in merito alla necessità della preventiva autorizzazione rilasciata dal datore di lavoro per lo svolgimento di incarichi esterni retribuiti, disciplinando i termini e le modalità procedurali.

Per una migliore comprensione del complessivo quadro normativo, di seguito si distinguono i seguenti casi:  
A) attività non consentite sia ai docenti a tempo pieno che ai docenti a tempo definito; B) attività non consentite ai docenti a tempo pieno; C) attività consentite senza autorizzazione preventiva; D) attività consentite previa autorizzazione.



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

DIREZIONE PERSONALE

Area Personale Docente e Rapporti con il S.S.N.

## A) ATTIVITÀ NON CONSENTITE SIA AI DOCENTI A TEMPO PIENO CHE AI DOCENTI A TEMPO DEFINITO:

- Svolgimento di una ulteriore attività lavorativa subordinata presso enti pubblici o privati (art. 8 L. 311/58 - art. 34 D.P.R. 382/80 - art. 1 Legge 158/87);
- Esercizio del commercio e dell'industria (artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 3/1957 e art. 11 D.P.R. 382/1980), ossia ogni attività imprenditoriale (ivi compresa l'attività di imprenditore agricolo a titolo principale) o ad essa equiparata. Si considera attività imprenditoriale la partecipazione in qualità di socio a società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplice) con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio è limitata per legge o per atto costitutivo della società, come, specificamente, nel caso di socio accomandante nella società in accomandita semplice e di socio con limitazione di responsabilità limitata ex art. 2267 codice civile nella società semplice. Si configura, altresì, come attività imprenditoriale l'incarico di presidente o di amministratore delegato di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni), esclusa la posizione di presidente non operativo. Non dà luogo ad attività imprenditoriale l'incarico di amministratore o di presidente di fondazioni o associazioni o di altri enti senza fini di lucro.

## B) ATTIVITÀ NON CONSENTITE AI DOCENTI A TEMPO PIENO (art. 2, commi 4 e 5 del Regolamento – art. 11 D.P.R.382/80 - art. 1 L. 158/87).

Ai professori e ricercatori in regime di impegno a tempo pieno non è consentito, oltre a quanto previsto sub A), l'esercizio di **attività libero professionale**, fatta eccezione per quanto previsto dal combinato disposto di cui all'art. 11 del D.P.R. 382/1980 e all'art. 5, comma 12 del D.Lgs 517/99, relativamente ai docenti e ricercatori a tempo pieno della Facoltà di Medicina e Chirurgia inseriti in assistenza che svolgono attività libero professionale intramuraria.

## C) ATTIVITÀ CONSENTITE SENZA AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA (art. 2, comma 2 del Regolamento - art. 53, comma 6 D.Lgs 165/2001 – art. 7-novies Legge 43/2005 - art 1, comma 2 Legge 230/2005).

Possono essere svolti senza la preventiva autorizzazione tutti gli incarichi resi a titolo gratuito, ovvero per i quali non sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Non sono soggette ad autorizzazione, a condizione che non abbiano il carattere della continuità e della professionalità, gli incarichi retribuiti previsti dall'art. 53, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001, per i quali derivino compensi:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

*f-bis*) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

DIREZIONE PERSONALE

Area Personale Docente e Rapporti con il S.S.N.

Non richiedono, altresì, l'autorizzazione:

- la partecipazione ad associazioni scientifiche o culturali senza fine di lucro;
- gli incarichi retribuiti assegnati dall'Università di Verona;
- le attività professionali svolte dai docenti, inseriti in assistenza, secondo le tipologie previste dall'art. 15 *quinquies*, 2° comma, lettera a), b), c) e d) del D. Lgs 502/92;
- le perizie giudiziarie richieste dall'Autorità Giudiziaria e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

## **D) ATTIVITÀ CONSENTITE PREVIA AUTORIZZAZIONE** (art 53, comma 7 D.Lgs. 165/2001 – Regolamento d'Ateneo emanato con D.R. 6918/d del 2/5/2001)

Al di fuori dei casi per i quali è prevista una incompatibilità di carattere generale e di quelli per i quali l'attività è consentita, per tutti gli altri incarichi retribuiti è necessario acquisire la preventiva autorizzazione. Si precisa che possono essere autorizzati tutti gli incarichi retribuiti temporanei ed occasionali, non compresi nei doveri e compiti d'ufficio, per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso (compresi i rimborsi spese forfettari), che abbiano i seguenti requisiti:

- temporaneità ed occasionalità;
- compatibilità con il pieno adempimento degli impegni derivanti dalla programmazione delle attività didattiche e di ricerca della Facoltà, assunti per il periodo previsto per lo svolgimento dell'incarico;
- non in conflitto di interessi con l'attività istituzionale dell'Ateneo.

L'occasionalità e la temporaneità dell'incarico sono i requisiti necessari che consentono la deroga al generale principio di esclusività del rapporto di pubblico dipendente a tempo pieno.

Si sottolinea che le **consulenze esterne**, che si estrinsecano nella prestazione di pareri, perizie su richiesta di privati, ricerche, incarichi di studio, etc., possono essere autorizzate esclusivamente se riferite ad una specifica e predeterminata attività temporalmente definita, e non come una generica attività di consulenza prestata a favore di terzi che si compone in una somma di distinte prestazioni rese in un ampio periodo temporale. Si fa presente, inoltre, che per lo svolgimento di attività di consulenza è da auspicare il ricorso a contratti stipulati dai Dipartimenti dell'Ateneo ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. n. 382/1980 (conto terzi).

Si ritiene opportuno, inoltre, fornire per completezza di informazione in materia le seguenti ulteriori indicazioni.

## **PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

L'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi retribuiti è rilasciata, nei modi e termini previsti dagli artt. 3-5 del Regolamento, dal Rettore, il quale, sentiti in argomento il Preside e il Direttore di Dipartimento interessati, accerta che gli incarichi:

- 1) siano compatibili con lo status di professore o ricercatore universitario e con l'assolvimento dei relativi compiti istituzionali;
- 2) non arrechino pregiudizio al prestigio e all'immagine dell'Università.



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

DIREZIONE PERSONALE

Area Personale Docente e Rapporti con il S.S.N.

I moduli per la richiesta di autorizzazione sono scaricabili dal sito web dell'Ateneo al seguente link:

<http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=167&uo=9>

## **INCARICHI DIDATTICI E SUPPLENZE ESTERNE.**

La procedura di autorizzazione per lo svolgimento di supplenze e attività didattiche a favore di altra Università o Istituto Universitario, da parte dei professori e ricercatori dell'Università di Verona, resta disciplinata dall'art. 9 della Legge n. 311/1958, che prevede il rilascio di preventivo nullaosta del Rettore sulla base del parere favorevole della Facoltà di appartenenza del docente e del Senato Accademico. Il modulo per la presentazione della richiesta è scaricabile dal sito web dell'Ateneo:

<http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=1607&uo=9>

## **PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO PIENO INSERITI IN ASSISTENZA CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.**

La richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di **incarichi esterni retribuiti relativi ad attività assistenziali** deve essere presentata esclusivamente all'Azienda Ospedaliera, secondo le modalità previste dal "*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramurale del personale medico e delle altre professionalità del ruolo sanitario*" approvato con delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Verona in data 30/6/2005 e consultabile sul sito web al seguente link:

<http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=167&uo=9>

## **INOSSERVANZA DEL REGIME DI INCOMPATIBILITÀ (art. 15 DPR 382/80)**

Nel caso di assunzione di altro impiego pubblico si fa luogo alla cessazione di diritto dall'ufficio precedente. Nel caso di cumulo con impieghi privati e violazione delle altre norme in materia di incompatibilità si provvede alla diffida e, nel caso in cui l'incompatibilità non sia cessata nei 15 giorni successivi, al procedimento di decadenza dall'ufficio.

## **INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI (T.U. 1592/33 - Art.53, comma 7 D.Lgs. 165/2001)**

La mancata osservanza delle disposizioni può essere valutata in sede disciplinare in relazione alla verifica del corretto adempimento dei doveri d'ufficio. Il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

## **LIMITI ALL'ASSUNZIONE DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI RETRIBUITI (art. 1 - commi 123 e 124 della Legge 662/96).**

La norma prevede l'obbligo di versamento del 50% delle entrate superiori a 103.291,38 euro annui nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza e trova applicazione con riferimento a tutti gli incarichi retribuiti, compresi o meno nei compiti e doveri d'ufficio, affidati o autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, con l'esclusione:

- delle somme corrisposte al personale in posizione di comando o fuori ruolo;
- dei diritti d'autore;
- dei compensi per attività d'insegnamento;



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

*DIREZIONE PERSONALE*

Area Personale Docente e Rapporti con il S.S.N.

- dei redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionale, ove consentita ai pubblici dipendenti;

Il versamento deve essere effettuato, all'atto della liquidazione, dai soggetti che hanno conferito l'incarico, previa dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto superamento del limite.

Per ulteriori chiarimenti si invita il personale interessato a consultare l'Area Personale Docente della Direzione Personale.

Distinti saluti.

**IL RETTORE**  
**Prof. Alessandro Mazzucco**



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mazzucco', written over the printed name.